



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Avv. Alessandro Leproux	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silveti	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Massimo Caratelli	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Maddalena Rabitti	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 07/12/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

In data 18 maggio 2005, il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per l'importo di € 7.387,20, che avrebbe dovuto essere rimborsato in n. 48 rate mensili dell'ammontare di € 200,50 cadauna.

Con reclamo del 21 marzo 2012 indirizzato all'intermediario, il ricorrente, contestando la mancata ricezione del preavviso di registrazione *ex art 4, 7° comma*, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, formulava nei confronti della resistente istanza di cancellazione dalle Centrali Rischi dei propri dati personali negativi relativi al contratto di finanziamento. Il ricorrente affermava inoltre che, alla luce della scadenza del rapporto contrattuale prevista per il 17 maggio 2009, anche nella presunta ipotesi di inadempimenti non regolarizzati, i dati avrebbero dovuto essere cancellati entro n. 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto (pertanto entro e non oltre il 17 maggio 2012), ai sensi dell'art. 6, 5° comma, del Codice predetto.

In data 4 aprile 2012, l'intermediario rispondeva confermando la legittimità delle segnalazioni, senza inviare tuttavia la prova dell'avvenuto ricevimento, da parte del ricorrente, del preavviso di iscrizione

Segue quindi il ricorso presentato in data 2 maggio 2012, con cui il ricorrente chiede che l'Arbitro Bancario Finanziario ordini all'intermediario la cancellazione e/o la rettifica della segnalazione del proprio nominativo dalle Centrali Rischi; il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che



quantifica in complessivi € 16.700,00 “*e/o, in subordine, da liquidarsi in via equitativa*”; oltre alle spese del giudizio.

Al fine di veder accolta la propria domanda, il ricorrente afferma, tra l'altro, di non aver mai ricevuto il preavviso di registrazione dei dati personali nelle Centrali Rischi, previsto dall'art 4, 7° comma, del Codice di deontologia sopra richiamato e che la finanziaria resistente non ha fornito la prova richiesta, *id est* l'invio di una lettera raccomandata contenente la comunicazione dell'imminente segnalazione.

Sotto il profilo della prova e della quantificazione del danno, il ricorrente afferma di essersi trovato, a causa delle illegittime segnalazioni, nell'impossibilità di accedere ulteriormente al credito, con conseguente perdita di occasione contrattuale e di *chance*, dopo essersi visto negare vari ulteriori finanziamenti da diversi intermediari: i pregiudizi che gliene sarebbero derivati vengono quantificati dal ricorrente in € 5.000,00.

Il ricorrente è stato inoltre costretto a ricorrere ai servizi resi da un professionista e da un legale e tali prestazioni sarebbero quantificabili in € 2.000,00.

Per altro verso, vi sarebbero danni consistenti nella lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore, del diritto alla reputazione personale, del diritto alla reputazione commerciale, del diritto all'onore e del diritto all'immagine, quantificabili in € 4.850,00 sulla base di un parametro “*estremamente bonario*” di € 10,00 al giorno moltiplicato per i n. 485 giorni di permanenza della illegittima iscrizione nelle Centrali Rischi del nominativo del ricorrente quale cattivo pagatore.

Inoltre, a causa del negato finanziamento, il ricorrente avrebbe subito uno stato di turbamento d'animo e di sofferenza psicologica e i danni derivati da tale stato sarebbero quantificabili in € 4.850,00.

Nel costituirsi in giudizio, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso *ratione temporis*, ai sensi della Sez. I, § 4, delle “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*”, avendo il ricorso ad oggetto l'asserita illegittimità di una segnalazione che è stata effettuata successivamente all'invio del preavviso datato 14 novembre 2005.

Nel merito, con riferimento al mancato invio del preavviso obbligatorio, afferma di aver regolarmente inviato le relative comunicazioni e osserva che non è

comunque prevista dalla normativa alcuna specifica modalità di spedizione dello stesso.

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, la finanziaria resistente, tenuto conto che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio utile a valutarne la natura e l'importo e che la sua condizione è stata caratterizzata da una costante e ripetuta insolvenza, asserisce che il ricorrente non possa lamentare alcun pregiudizio alla propria sfera personale o alla propria reputazione di buon pagatore, quale in effetti non risulta essere.

L'intermediario chiede al Collegio che il ricorso sia respinto, perché infondato.

DIRITTO

1. La questione su cui si fonda il ricorso attiene alla legittimità della segnalazione di dati negativi nella centrale rischi, che il ricorrente lamenta essere avvenuta in assenza del preavviso previsto dall'art. 4, 7° comma, del Codice di deontologia e buona condotta, adottato con provvedimento del Garante della Privacy n. 8/2004.

2. Prima di entrare nel merito della controversia, si deve tuttavia esaminare la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario.

Tale eccezione si basa sul rilievo secondo cui il ricorso ha ad oggetto l'asserita illegittimità di una segnalazione che è stata effettuata successivamente all'invio del preavviso datato 14 novembre 2005. Il che comporterebbe l'impossibilità, per l'Arbitro Bancario Finanziario, di conoscere della causa, ai sensi della Sez. I, § 4, delle *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* applicabile *ratione temporis*, in base alla quale *“non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”*.

L'eccezione è infondata.

Secondo l'orientamento consolidato del Collegio, in caso di controversie aventi ad oggetto rapporti di durata sorti prima della data predetta, per fondare la competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto ovvero se riguardi gli effetti prodottisi successivamente alla data di cui sopra: solo nel primo caso potrà esservi incompetenza temporale (cfr., ad es., Collegio di Roma,



decisioni nn. 901/10, 1276/10, 1302/10).

Nella vicenda in oggetto, le doglianze del ricorrente traggono origine da ripetuti comportamenti (omissivi: mancanza di invio dei preavvisi) ripetuti nel tempo – anche successivamente al 2007 – e che comunque dispiegano i propri effetti, in base a quanto rappresentato nella domanda introduttiva, in epoca certamente successiva a tale periodo.

Ciò appare sufficiente a ritenere l'eccezione sollevata dall'intermediario priva di pregio.

3. Venendo quindi al merito del ricorso, si deve ricordare che vi è un consolidato orientamento del Collegio (cfr., *ex plurimis*, decisioni n. 1478/2010, n. 1481/2010, n.1301/2010, n. 1831/2011, n. 2713/2011 e n. 2864/2011), recentemente confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 3089 del 24 settembre 2012) e dal quale non si vede ragione per doversi discostare, secondo il quale la finalità del preavviso – di consentire cioè al debitore di evitare la segnalazione attraverso l'immediato adempimento del proprio debito – postula che il preavviso stesso venga a conoscenza della persona a cui è destinato, secondo la regola generale enunciata dall'art. 1334 c. c. per gli atti unilaterali recettizi, categoria alla quale deve ascriversi anche l'avviso in questione.

Considerato quindi che, alla stregua dell'art. 1335 c.c., le dichiarazioni dirette a una determinata persona *“si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario”*, compete all'intermediario fornire la prova del verificarsi di tale circostanza.

Nel caso di specie, parte resistente, dopo aver eccepito l'insussistenza della obbligatorietà dell'invio di lettere di preavviso di primo ritardo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, diversamente da quanto asserito da controparte, non ha attestato, né tantomeno documentato, di aver inviato i preavvisi, né tantomeno di averli spediti a mezzo di raccomandata a.r. e rileva che non è prevista dalla normativa alcuna specifica modalità di invio.

In proposito, si deve ulteriormente rilevare che, come ritenuto dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 3089/2012) *“l'assenza di prescrizioni di forma circa il mezzo di comunicazione da utilizzare significa solo che la forma dell'atto, così come la forma della prova è libera, ma non comporta che il soggetto gravato dall'onere della prova relativamente alla veridicità di un fatto sia sgravato da tale onere ed in definitiva possa proporre al giudice qualsiasi asserzione con la*

pretesa di essere creduto”.

Nella specie, non è possibile ritenere acquisita la prova dell'effettiva conoscibilità del contenuto delle comunicazioni da parte del destinatario, laddove tali comunicazioni siano avvenute. Una tale prova, secondo la giurisprudenza costante della Corte di legittimità (cfr. Cass. 4 giugno 2007, n. 12954; Cass. 8 agosto 2007, n. 17417; Cass. 13 aprile 2006, n. 8649; Cass. 16 gennaio 2006, n. 758), avrebbe potuto desumersi dalla produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata o, quanto meno, della ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale.

Né, comunque, in base agli ulteriori elementi risultanti all'esito dell'istruttoria, possono stimarsi sussistenti *“indici concordanti gravi e precisi che conducano a ritenere razionalmente che l'informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089 del 24 settembre 2012).

Deve pertanto ritenersi, in mancanza di prova, che le segnalazioni presso le Centrali Rischi siano state effettuate in violazione dell'art. 4, 7° comma, del Codice di deontologia e di buona condotta e, in quanto illegittime, le stesse devono essere cancellate.

Tale profilo risulta assorbente rispetto alle ulteriori richieste di rettifica dei dati presenti presso le Centrali Rischi.

Il Collegio dispone pertanto – in accoglimento della prima domanda dispiegata nel ricorso – che, in considerazione della rilevata illegittimità delle segnalazioni, l'intermediario si adoperi per l'immediata rimozione delle evidenze negative per il ricorrente presso le Centrali Rischi, ove le stesse fossero ancora presenti.

4. Il Collegio ritiene invece di non poter accogliere la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.

Questi non ha compiutamente indicato gli elementi costitutivi della lesione subita, limitandosi a segnalare i motivi di pretesa illegittimità della segnalazione unitamente ad una serie di asserite voci di danno. Ma poiché nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (cfr. Cass. 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183), la scorrettezza della



condotta dell'intermediario convenuto non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subito.

Come eccepito dalla parte resistente e come emerso all'esito dell'istruttoria, del resto, il ricorrente ha accumulato fin dall'inizio del piano di rimborso del finanziamento ritardi ed inadempimenti nel pagamento delle rate.

Tali circostanze lasciano ragionevolmente supporre che le avvenute (illegittime) segnalazioni non abbiano procurato al ricorrente un turbamento apprezzabile tale da giustificare un risarcimento sotto il profilo del danno non patrimoniale, essendo possibile ritenere che *“il preavviso di segnalazione non avrebbe in ogni caso avuto rilevanza causale al fine di orientare il comportamento del ricorrente a porre in essere atti idonei a scongiurare ogni possibile pregiudizio per la sua sfera giuridica”* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 226 del 31 gennaio 2011; v. anche Collegio di Roma, decisioni n. 2 del 4 gennaio 2012; n. 1831 del 9 settembre 2011; n. 324 del 18 febbraio 2011).

I danni patrimoniali non risultano invece forniti del necessario riscontro probatorio: la relativa domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata.

5. Meritevole di accoglimento appare, invece, la domanda di rimborso delle spese legali, che possono essere liquidate, in via equitativa, nella misura di € 150,00.

6. In considerazione di quanto precede, il Collegio accoglie pertanto la domanda dispiegata dal ricorrente volta ad ottenere la cancellazione presso le Centrali Rischi e dispone che l'intermediario si adoperi per l'immediata rimozione delle evidenze negative per il ricorrente, ove le stesse fossero ancora presenti presso le Centrali Rischi stesse; rigetta la richiesta di risarcimento dei danni; accoglie la domanda di rimborso delle spese legali quantificandole in € 150,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la
somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della
procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della
somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS